

Lo strumento è determinante per tasse e borse di studio

Gli atenei possono utilizzare propri criteri per individuare i beneficiari

PAGINA A CURA DI
Giuseppe Catalano
Andrea Francalanci

■ L'Isee riveste una grande importanza in ambito universitario dal momento che viene impiegato sia per la concessione delle prestazioni per il diritto allo studio (quali borse di studio, mense e alloggi), sia per la determinazione dell'importo dei contributi che gli studenti sono chiamati a versare per la frequenza dei corsi.

È questa la ragione per cui sin dal 1997 (Dpcm 30 aprile 1997) il settore si era dotato di un proprio indicatore della condizione economica (denominato Ice) che, di fatto, è da considerarsi il modello a cui si è ispirato il legislatore nazionale nell'introduzione dell'Isee, avvenuta l'anno successivo con il decreto legislativo n. 109/98.

Ice abbandonato nel 2002/2003

L'obbligo di utilizzo dell'Isee da parte delle università statali e degli enti regionali per il diritto allo studio (e il conseguente abbandono dell'Ice) risale invece all'anno accademico 2002/03 (Dpcm 9 aprile 2001) e ha trovato conferma anche con la recente revisione della disciplina del diritto allo studio operata con il decreto legislativo n. 68/12.

La peculiarità dei servizi erogati in ambito universitario rispetto alla più generale categoria delle prestazioni sociali agevolate (oltre alla storia del settore nell'impiego di strumenti di "means testing") ha trovato riconoscimento nella normativa dell'Isee e ha permesso la definizione di uno specifico indicatore universitario: il cosiddetto Iseeu.

L'indicatore universitario

L'Iseeu si è differenziato per i seguenti aspetti:

- l'integrazione del nucleo familiare dello studente con quello dei suoi genitori, anche se con esso non residenti;
- la previsione di un indicatore della situazione economica equivalente all'estero e di un indicatore della situazione patrimoniale equivalente utilizzati quali requisiti di selezione ulteriori rispetto all'Iseeu.

Nel primo caso si fa fronte a una situazione tipica delle università, cioè quella degli studenti fuori sede per i quali l'acquisizione di una residenza diversa da quella del nucleo familiare di origine determinerebbe di fatto l'esclusione dalla valutazione della loro situazione economica dei redditi e dei patrimoni dei genitori, con evidenti vantaggi in termini di probabilità di accesso alle prestazioni e ai servizi universitari.

La previsione dell'indicatore della situazione economica equivalente all'estero è invece connessa alla necessità di valutare la condizione degli studenti stranieri che frequentano gli atenei italiani, mentre l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente risponde all'obiettivo di rafforzare l'incidenza del patrimonio (nelle sue due componenti finanziaria e immobiliare) nell'individuazione degli studenti che più di altri meritano l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio o un'agevolazione dal pagamento delle tasse universitarie.

La specificità dell'università

Il riconoscimento di tale specificità è stato confermato anche con la riforma dell'Isee. Innanzitutto con la previsione generale contenuta all'articolo 2, comma 1, del nuovo Dpcm di concessione agli enti erogatori della possibilità di introdurre «criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari», che consente alle università e agli enti regionali per il diritto allo studio di continuare ad affiancare

all'Isee l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente.

In secondo luogo con l'esplicita previsione all'articolo 8, comma 5, dell'indicatore della situazione economica equivalente all'estero, «calcolato come somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero».

Infine, con una definizione della modalità di integrazione tra il nucleo familiare dello studente non «indipendente» e quello dei suoi genitori non conviventi (articolo 8, comma 2), che impedisce quanto poteva accadere con la precedente normativa, ossia che l'accorpamento con il nucleo dei genitori finisse per estendersi ad altri componenti il nucleo dello studente. Con riferimento a quest'ultimo aspetto va evidenziata come nel nuovo Dpcm sia stata posta una particolare attenzione alla situazione dei genitori non coniugati che non risultano tra loro conviventi, al fine di garantire una differenziazione (che la precedente disciplina non garantiva) tra i casi in cui il genitore è effettivamente solo e quelli in cui un genitore ha semplicemente un'altra residenza anagrafica, talvolta per mere finalità di tipo opportunistico.

Il genitore non convivente

In analogia a quanto previsto per le prestazioni per i minori, viene stabilito che il genitore non convivente nel nucleo familiare e non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici di mantenimento dei figli, vi sia un provvedimento di esclusione dalla potestà genitoriale o di allontanamento dalla residenza familiare o vi sia estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici, attestata dal servizio sociale.

Essere coniugato con persona diversa dall'altro genitore o avere figli con persona diversa dall'altro genitore, determina sempre l'esclusione dal nucleo familiare

L'università
CHE COSA CAMBIA

del figlio, ma comporta comunque l'integrazione dell'Isee del figlio con una componente aggiuntiva calcolata prendendo in considerazione l'Isee riferito ai soli redditi e patrimoni del genitore non convivente, dividendolo per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicandone il risultato per 0,3. L'importo da tali operazioni è moltiplicato per un fattore di proporzionalità pari a 1 nel caso della presenza del solo figlio studente e maggiorato di 0,5 per ogni ulteriore figlio convivente con lo studente. Al valore così ottenuto si applica il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare a cui appartiene lo studente.

La nuova disciplina Isee, oltre alle rilevanti innovazioni di carattere generale ha migliorato significativamente anche gli aspetti specifici inerenti la sua applicazione al settore universitario, rendendo di fatto più efficace uno strumento che riveste un'importanza fondamentale nell'individuazione degli studenti che più di altri necessitano di un supporto di natura economica per completare il loro percorso di studio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**PIÙ
E MENO**



● L'Isee riveste grande importanza in ambito universitario, poichè viene impiegato sia per la concessione delle prestazioni per il diritto allo studio, che per la determinazione dell'importo dei contributi

● La modifica dei criteri di valutazione della situazione economica potrebbe comportare un aumento delle tasse e l'esclusione dal beneficio delle borse di studio

Senza nuove soglie tasse in aumento

01 | LA RIDETERMINAZIONE DELLE PLATEE DEI BENEFICIARI

Il nuovo Isee assumerà un valore diverso rispetto a quello precedente, perché i parametri sono cambiati. E quindi rideterminerà la platea dei potenziali beneficiari dei servizi universitari

02 | IL REDDITO

L'effetto derivante da una definizione di reddito più ampia sarà in parte ridotto dal maggior numero di elementi ammessi a detrazione

03 | IL PATRIMONIO

Più significativo sarà l'impatto sul calcolo Isee della nuova modalità di determinazione del patrimonio: per la riduzione della franchigia sulla parte finanziaria; per la sua articolazione in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare; e in misura ancor più rilevante per la considerazione degli immobili in base al valore ai fini Imu invece che Ici, con una rivalutazione stimabile del 60%

04 | REVISIONE DEI LIMITI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

In ambito universitario appare

indispensabile per il Ministero procedere a una sostanziale revisione dei limiti per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio sia relativo all'Isee che all'indicatore della situazione patrimoniale equivalente. Per l'anno accademico 2013/2014 l'Isee è stato fissato nella misura massima di 20.124,71 euro e l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente a 34.979,27 euro. Gli atenei dovranno anche provvedere alla modifica delle soglie di valori Isee utilizzati per la determinazione degli importi delle tasse universitarie

05 | L'ESEMPIO DELLA FAMIGLIA TIPO

Cosa potrebbe accadere senza la revisione delle soglie? Consideriamo una famiglia tipo composta dai due genitori e dal figlio studente con un reddito da lavoro di 30.000 euro, una casa di proprietà del valore Ici di 85.000 euro e un conto in banca di 28.000 euro

06 | IL CALCOLO CON IL VECCHIO ISEE

Con la precedente disciplina il valore Isee sarebbe stato di

19.798 euro e il valore dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente pari a 21.990 euro. Entro i limiti, quindi per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio

07 | IL CALCOLO CON IL NUOVO ISEE

Con la nuova normativa la stessa famiglia finirebbe, invece, per avere un valore Isee pari a 21.054 euro e un valore dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente di 35.620 euro. Supererebbe quindi, entrambi i limiti posti dal Ministero e perderebbe il diritto alle prestazioni precedentemente fruite

08 | LE TASSE IN PIÙ

Con l'incremento del valore Isee è probabile che si determinerebbe anche un incremento dell'importo delle tasse universitarie da pagare. Prendiamo il caso di un ateneo che avesse adottato un sistema di tassazione a 34 fasce per valori Isee tra 0 e 99.000 euro: il maggior onere annuo a carico della famiglia sarebbe di 34 euro, con un conseguente aumento delle tasse da 625 a 659 euro

